



## Regole europee in materia di definizione del default

Dal **1° gennaio 2021**, ai sensi del Regolamento 575/2013 e successivi aggiornamenti, sono in vigore le nuove regole europee che hanno modificato i criteri di classificazione dei debitori (c.d. **"Nuova definizione di default"**), e al tempo stesso hanno armonizzato la regolamentazione tra i diversi paesi dell'Unione Europea.

Si forniscono qui di seguito alcune linee guida utili ad orientarsi tra le novità e ciò che esse comportano. Più precisamente:

### Destinatari della normativa

La normativa di cui sopra si rivolge a tutti i clienti che hanno in essere un'esposizione creditizia con la Banca, i quali sono tenuti ad onorare le proprie obbligazioni finanziarie. Laddove ciò non si verifichi, la Banca – nel rispetto della normativa vigente – è titolata a classificare il cliente a stato di default.

### Casi in cui è possibile dichiarare il default del debitore

La Banca è titolata a classificare il cliente a stato di default laddove si verifichino situazioni di difficoltà nei pagamenti quali ritardi di pagamento o sconfinamenti.

Più precisamente, un ritardo nei pagamenti classifica il cliente a default se si verifica un superamento di entrambe le soglie di rilevanza qui di seguito riportate per oltre 90 giorni consecutivi:

- 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni;
- 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni debitorie del Cliente verso la Banca.

Nel caso in cui si verifichi un mero ritardo di pagamento, per regolarizzare la posizione il cliente deve pagare l'arretrato e devono decorrere almeno 90 giorni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato, ovvero ulteriori pregiudizievoli, affinché la posizione possa considerarsi a tutti gli effetti regolarizzata.

Oltre ai casi di arretrato nei pagamenti e sconfinamenti, seppur il cliente non abbia arretrati di carattere rilevante da oltre 90 giorni, la Banca potrebbe procedere alla classificazione del debitore in stato di default qualora – nel proprio insindacabile giudizio - ritenga comunque improbabile il recupero del proprio credito, senza procedere all'escussione di alcuna garanzia ovvero, per le posizioni non garantite, quando la Banca valuti che il cliente non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni. In tal senso, la normativa in tema di default ha puntualmente definito i criteri di identificazione della c.d. "inadempienza probabile".

Nello specifico, è stato altresì stabilito che la rinegoziazione del debito, dovuta a difficoltà finanziarie del cliente (es: moratoria), obbliga la Banca a classificare il cliente in stato di default qualora:

- l'effetto di tale rinegoziazione comporti per la Banca una perdita superiore all'1% del valore del credito vantato;

il cliente benefici di una seconda misura di tolleranza sulla medesima esposizione debitoria. Si precisa che in presenza di cointestazione di un'esposizione debitoria (mutuo, prestito, conto corrente) la classificazione in stato default si applicherà automaticamente a tutti i cointestatari.

### Conseguenze della classificazione in stato default

La definizione di default si riferisce alla modalità con cui le Banche sono tenute a classificare i clienti ai fini prudenziali, e ciò può avere dei riflessi sulle relazioni di credito tra le Banche e la loro clientela nella gestione del rapporto creditizio.

Si precisa altresì che la classificazione in qualità di inadempienza probabile comporta la revoca di talune facilitazioni creditizie ovvero la revoca all'utilizzo della carta di credito.

Per tale ragione è importante onorare il pagamento dei propri debiti al fine di evitare le conseguenze strettamente connesse a tale tipo di classificazione.

### Regolarizzazione della posizione

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa, per uscire dalla classificazione a stato di default devono trascorrere almeno 3 mesi o, per talune fattispecie di ristrutturazione del debito (es: moratoria), 12 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni che hanno portato a tale classificazione.

## FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante 11, 20131 Milano - Numero verde 800 52 52 52 - Da cellulare e estero 02 2899 2899 - [helpdesk@finecobank.com](mailto:helpdesk@finecobank.com)

FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano - Piazza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale € 201.819.855,93 interamente sottoscritto e versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. PEC: [finecobankspa.pec@pec.finecobank.com](mailto:finecobankspa.pec@pec.finecobank.com)